



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Simone Salcerini	Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio	Consigliere
Dott.ssa Ombretta Pains	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Nr. 354/2023 R.G. promossa da

Parte_1 **di** *Parte_2*, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Perugia, strada Battifoglia n.12, P. Iva *P.IVA_1*, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Conversano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Martiri dei Lager n.65, in forza di procura estesa in calce alla domanda arbitrale;

=Impugnante=

nei confronti di

CP_1 nato a Perugia il 27.08.1953 ed ivi residente in via I° Maggio n.20, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado De Fazio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n.4, in forza di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;

=Resistente=

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali

CONCLUSIONI:

Per parte impugnante come all'atto di citazione in appello e cioè: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, In via principale Dichiarare, ex art. 829 n. 10 c.p.c. la nullità-invalidità-inefficacia del Lodo a data 23.03.2023 (comunicato il 24.03.2023) pronunciato dall' Arbitro Prof. Stefania Stefanelli in Perugia. In via subordinata e salvo gravame Dichiarare, ex art. 829 n. 11 c.p.c. la nullità-invalidità-inefficacia del Lodo a data 23.03.2023 pronunciato dall'Arbitro Prof. Stefania Stefanelli e, per l'effetto, rimettere le parti in arbitrato, oppure, in alternativa laddove ritenuto, accogliere nel merito tutte le domande della società* *Parte_3* *“- accertare e dichiarare che, in ragione dei fatti descritti in narrativa* *CP_1* *condotto la fase precontrattuale e quella contrattuale in aperta mala fede/dolo, e per l'effetto; - disporre l'azzeramento del valore di avviamento riconosciuto e l'azzeramento, o la significativa riduzione, e dell'ulteriore corrispettivo di liquidazione del recesso anche per effetto dei danni prodotti e subiti dalla Società* *Parte_4* *Parte_2* *[...] danni da liquidarsi e dedurre in compensazione, secondo quanto emergerà e sarà documentato nel corso del procedimento ed anche, ove occorra, facendo ricorso alla equità. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.” In via Istruttoria Si chiede che, laddove ritenuta occorrente, sia disposta CTU volta a stabilire: - il danno economico-patrimoniale quello finanziario subito dalla Società attrice e gli ingiusti vantaggi economico-patrimoniali conseguiti dal Sig.* *CP_1* *per i fatti descritti in giudizio dalla fine dell'anno 2020 in avanti”;*

Per parte resistente come alle note scritte del 23.9.2024, e cioè: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale*

promossa ex adverso perché inammissibile e comunque infondata giusto quanto in narrativa e, per l'effetto, confermare il lodo 1 arbitrale impugnato, con conseguente diritto del Sig. CP_1 a vedersi corrisposto l'intero importo stabilito a titolo di liquidazione della quota societaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Avverso il lodo del 23.03.2023, comunicatole il 24.3.2023, ha proposto impugnazione per nullità la Controparte_2 per due ordini di ragioni e segnatamente: 1. ex art. 829 n.10 cpc, per omessa pronuncia nel merito in ordine al capo del lodo in cui l'arbitro ha ritenuto la controversia non arbitrabile; 2. ex art. 829 n.11 cpc, per contraddittorietà in ordine al capo del lodo in cui l'arbitro ha valutato il merito della controversia successivamente alla declaratoria di incompetenza.

I fatti traggono origine dal ricorso per nomina dell'arbitro proposto al Presidente del Tribunale di Perugia dalla Parte_1 s.a.s. di Parte_2 che ha introdotto il giudizio arbitrale al fine di sentir accertare che il socio CP_1 ha tenuto una condotta dolosa / in mala fede durante la fase precontrattuale/contrattuale (per ottenere il recesso e la liquidazione della quota), quindi per ottenere l'azzeramento - o la significativa riduzione- del valore di avviamento riconosciutogli.

In estrema sintesi la Parte_4 Parte_2 lamentava che il socio CP_1 avesse chiesto il recesso dalla società e la liquidazione della sua quota avendo in animo, una volta ottenuto il recesso, di sviare la clientela, cagionando dei danni “da liquidarsi e dedurre in compensazione”.

Radicatosi il contraddittorio, CP_1 resisteva alla domanda eccependo il difetto di legittimazione attiva della società (deducendo che solo il socio superstite avrebbe

avuto la facoltà di scegliere se accettare il recesso o sciogliere la società) e, sotto un profilo di merito, l'infondatezza di tutte le richieste formulate.

L'arbitro professoressa Stefania Stefanelli emetteva il lodo che rigettava "integralmente" tutte le domande svolte dalla ricorrente e la condannava alle spese del giudizio arbitrale.

Il lodo è stato impugnato dalla *Parte_4* *Parte_2*

sulla base dei due motivi di nullità sopra citati che trovano la loro ragion d'essere nel fatto che: 1. tutte le domande erano perfettamente ammissibili e ricomprese nel perimetro della clausola compromissoria, al contrario di quanto sostenuto nel lodo; 2. l'indicazione del Presidente del Tribunale relativa alle domande rimesse all'arbitro non poteva certo considerarsi vincolante; 3. la *Parte_4*

Parte_2 aveva ben distinto le domande rivolte all'arbitro da quelle formulate innanzi all'A.G.O. (Tribunale di Perugia); 4. l'Arbitro, dopo aver negato la propria competenza, era andato ad esaminare il merito della controversia (dedicandovi quasi 4 pagine), con ciò incorrendo in una evidente contraddizione.

In virtù delle censure svolte l'impugnante ha chiesto che, previa declaratoria di nullità del lodo impugnato, venissero accolte tutte le domande formulate innanzi all'arbitro, con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di risposta datata 29.9.23 si è costituito in giudizio *CP_1* che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'impugnante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata poiché priva di fondamento; ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte del lodo arbitrale impugnato, con condanna della [...]

Controparte_2 al rimborso delle spese di lite.

All'udienza del 10.1.2024 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.

All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.

Osserva innanzitutto questa Corte che l'art. 829 cpc disciplina i motivi dell'impugnazione per nullità del lodo; si tratta di un'elencazione tassativa, dato il carattere di impugnazione a critica vincolata del rimedio di cui trattasi.

Nel caso in esame l'impugnante ha proposto due specifiche censure: la prima relativa alla nullità per violazione dell'art. 829 n.10 cpc, per avere l'arbitro omesso una pronuncia nel merito laddove ha ritenuto la controversia non arbitrabile; la seconda relativa alla nullità per violazione dell'art. 829 n.11 cpc, per contraddittorietà in ordine al capo del lodo in cui l'arbitro ha valutato "il merito della controversia successivamente alla declaratoria di incompetenza".

In disparte la considerazione che i due motivi di impugnazione sono tra loro in contrasto insanabile, posto che non ci si può dolere dell'omessa pronuncia nel merito e poi rilevare che il merito della controversia è stato valutato (anche se solo successivamente alla ravvisata incompetenza), il punto dirimente della questione è se le domande proposte dalla Parte_1 esulino dalla competenza arbitrale -come ritenuto per alcune di esse nel lodo impugnato- oppure siano ricomprese nell'operatività della clausola arbitrale (art.13 dello statuto della società: *"qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuno di essi, i loro eredi e la società, circa l'interpretazione ed applicazione del presente contratto, purché compromettibile in arbitri..., sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore da nominarsi*

dal Presidente del Tribunale di Perugia, su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà inappellabilmente ex bono et equo e senza formalità di procedura").

Secondo l'impugnante le vicende che attengono allo scioglimento del vincolo sociale sono "ovviamente" ricomprese nell'operatività della clausola compromissoria, che "*si estende alle vicende modificative del rapporto stesso nell'ambito dell'accordo nel quale è stata inserita*" (cfr. pag.7 dell'atto di citazione per impugnazione), quindi tutte le questioni relative all'atto di recesso (del socio **CP_1**) ed alle condotte e modalità poste a base del recesso -poi ottenuto- devono ritenersi compromettibili in arbitri, fermo restando che le domande risarcitorie per l'affermata condotta illecita del **CP_1**, successive all'atto di recesso e consistite nello sviamento di clientela, esulano dalla competenza arbitrale, tant'è che sono oggetto di valutazione da parte dell' **CP_3** (Tribunale di Perugia).

In particolare l'impugnante specifica che l'azione "*ha ad oggetto il (maggiore) corrispettivo pattuito tra le parti a fronte della liquidazione della quota di partecipazione per effetto dello scioglimento del vincolo sociale; ciò a causa del comportamento del **CP_1** che, provatamente, ha taciuto circostanze con il fine di indirizzare la società verso la scelta per lo stesso più conveniente e, di conseguenza, più sconveniente per la società (accettare il recesso invece dello scioglimento della società)*", come esposto a pag.7 dell'atto di impugnazione.

Orbene, in proposito osserva innanzitutto questa Corte che le conclusioni formulate dall'impugnante in via subordinata (in via principale ha chiesto l'annullamento del lodo) sono volte ad ottenere "l'azzeramento del valore di avviamento riconosciuto e l'azzeramento, o la significativa riduzione" del corrispettivo di liquidazione del recesso (*ibidem*, pag.15); in pratica la questione del recesso si riduce non alla sua legittimità, ma all'ammontare della sua liquidazione, data la condotta dolosa attribuita a **CP_1**

Il nucleo centrale della controversia è stato individuato dall'arbitro -correttamente, ad avviso del Collegio, dati gli assunti della *Parte_1* - nella successiva (al recesso) concorrenza sleale di *CP_1* laddove la competenza arbitrale dovrebbe ritenersi ancorata in base alla dolosa preordinazione del socio receduto, che avrebbe taciuto l'intenzione di sviare la clientela, maturata ancor prima di formulare la domanda di recesso.

Invero la citata clausola di cui all'art.13 dello statuto della società compromette in arbitri qualunque controversia insorta tra i soci che riguarda l'interpretazione o l'applicazione del contratto, ma non le cause risarcitorie attribuibili alla ipotetica condotta illecita degli (ormai ex) soci, una volta venuto meno il patto sociale.

Al riguardo non è superfluo rilevare che la *Parte_1* aveva fin da subito specificato che le domande risarcitorie "per la illecita condotta del *CP_1* successive all'atto di recesso" rimanevano "estrane" all'arbitrato, tanto è vero che per tali domande è stato adito il giudice ordinario.

Il punto è che il diritto di recesso è stato esercitato unilateralmente ma legittimamente (con dichiarazione avente effetto immediato del 4.2.2020), tanto che in data 18.5.2020 la società aveva già formalizzato l'accettazione ed optato per la liquidazione della quota del socio *CP_1* (per un ammontare di €117.000,00); ma a fronte di un valido esercizio del diritto di recesso la condotta di *CP_1* può rilevare solo sotto il profilo del dolo incidente (art.1440 c.c.) che non influisce sulla validità dell'atto e che al limite può determinare un obbligo di risarcimento. Peraltro, come sopra detto, la richiesta di risarcimento è stata formulata innanzi al Tribunale di Perugia.

Ora, al netto del fatto che il divieto di concorrenza successiva ex art.2557 c.c. non si applica al socio di una società di persone (per il quale socio esiste il divieto di concorrenza durante il rapporto e non dopo; art.2301 c.c.), la questione dirimente è che

per tutta l'attività illecita (sviamento di clientela) successiva al recesso -asseritamente posta in essere da CP_1 non opera la clausola compromissoria.

Quanto alla dolosa preordinazione, l'arbitro ha dedotto -giudicando sì nel merito parte della domanda- che la società non ha fornito alcuna prova che CP_1 avesse chiesto di recedere dal sodalizio avendo già in animo di sviare la clientela dopo il recesso (cfr. pag. 4 del lodo), quindi manca la dimostrazione del *dolus malus* che avrebbe indotto la società a determinarsi in senso diverso dall'accettare il recesso con liquidazione della quota (ad esempio, sciogliendo la società).

In altri termini il lodo contiene in sé una pronuncia articolata: una, di merito, che afferma l'assenza di prova in ordine alla dolosa preordinazione (*dolus malus*); la seconda, che esclude la competenza arbitrale per i fatti illeciti successivi al recesso.

Aggiungasi che l'Arbitro ha anche rilevato che il ricorrente non ha chiesto l'annullamento del contratto che ha realizzato il recesso ex art.1441 c.c. (vedi pag.4 del lodo, essendo chiaro che il riferimento all'art.1411 c.c. costituisce un errore materiale), onde non avrebbe potuto pronunciarsi su tale domanda, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 cpc).

La circostanza non è priva di conseguenze, perché la produzione dell'effetto principale dell'accordo, ossia il recesso di CP_1 non è stata quindi messa in discussione.

Da quanto esposto deriva che la prima censura, vale a dire la violazione dell'art. 829 n.10 cpc, è infondata, perché l'arbitro ha anche giudicato il merito della vicenda (in relazione alla dolosa preordinazione), mentre per quello che riguarda i fatti successivi ha declinato la propria competenza, ma in linea con quanto affermato dalla stessa parte impugnante (che per i fatti successivi di sviamento della clientela ha, non a caso, adito il Tribunale di Perugia).

A riprova di quanto qui si sostiene non è superfluo rilevare che l'arbitro ha disposto il "rigetto" delle domande svolte in via principale dalla *Parte_1* dunque non si è espresso con una semplice pronuncia in rito che ravvisa un impedimento processuale, come si ricava dall'espressione letterale usata, che non appare neutra rispetto alla problematica sollevata.

Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione del lodo.

Al riguardo è sufficiente osservare che la pretesa contraddittorietà, in ordine al capo in cui "l'arbitro valuta il merito della controversia successivamente alla declaratoria di incompetenza", non è ravvisabile proprio alla luce di quanto già esposto.

Infatti il lodo impugnato ha affrontato la domanda della *Parte_1* sotto il duplice profilo dei fatti illeciti successivi al recesso -in ordine ai quali ha declinato la propria competenza per i motivi esposti- e dei fatti antecedenti, rispetto ai quali non ha ravvisato l'esistenza di alcun argomento di prova.

Le due affermazioni sono tutt'altro che in contraddizione tra loro, anzi sono complementari.

Del resto è noto che il vizio che determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n.11 cpc è quello che ricorre in caso di contrasto tra varie parti del dispositivo -che non è proprio ipotizzabile nel caso di specie- oppure quello che si concretizza in una motivazione contraddittoria o in un contrasto tra la motivazione del lodo ed il suo dispositivo, laddove non si riesca a comprendere la *ratio decidendi* della decisione.

Invero, nella fattispecie la motivazione della decisione può essere condivisa o meno ma è chiara ed intellegibile, quindi anche tale motivo di censura va rigettato.

Da tutto quanto argomentato deriva che l'impugnazione proposta non merita di essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di nullità del lodo proposta dalla *Controparte_2*

[...], in persona del suo legale rappresentante, nei confronti di *CP_1* ed avverso il lodo del 23.03.2023, *contrariis reiectis*, così provvede:

- Rigetta l'impugnazione;
- Condanna l'impugnante al rimborso delle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'impugnante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.

Così deciso in Perugia, lì 4 maggio 2026

IL PRESIDENTE

(Dott. Simone Salcerini)